

Statuto dell'Associazione
"Emozionabile A.P.S."

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Emozionabile A.P.S." - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Perugia 06133 Via Alfio Caponi n. 16 - località Maestrello – Pantano, e può prevedere sedi secondarie.

Finalità e oggetto sociale

Art. 3) L'Associazione è apartitica, non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione fra gli associati, anche in forma indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse, o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Per perseguire le finalità sociali l'Associazione in particolare si propone di svolgere tutte le attività inerenti la promozione della cultura per la tutela ed il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, anche delle loro esigenze di libertà e autonomia, superando in particolare, ma non solo, le barriere culturali e in generale impegnarsi nella promozione e sostegno dell'esercizio dei diritti civili e sociali e del principio di sussidiarietà in riferimento alle persone con disabilità e alle persone svantaggiate.

Art. 4) - L'Associazione intende operare nei settori inerenti la tutela dei diritti delle persone con particolare riferimento alla disabilità e allo svantaggio sociale, anche al fine di contribuire e concorrere a superare le barriere culturali collegate alla condizione di disabilità e di svantaggio sociale. A tal fine svolgerà, anche con la collaborazione di altre organizzazioni, professionalità e competenze utili al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi statuari, non solamente nel territorio nazionale, e con la possibilità di ricevere contributi da terzi, le seguenti attività di utilità sociale:

- divulgazione, promozione, comunicazione, sviluppo della cultura dell'accessibilità e della fruibilità dei beni, dei servizi, delle attività e delle esperienze collegati alle attività sociali, sportive, culturali e del tempo libero, che hanno come riferimento le persone con disabilità e le persone socialmente svantaggiate;
- realizzazione e partecipazione nello studio, programmazione e sviluppo di progetti e di attività al fine di individuare, organizzare, assistere, supportare, sostenere, selezionare, divulgare e promuovere esperienze e attività che prevedono soprattutto (ma non solo) un coinvolgimento emotivo e che sono fruibili ed accessibili alle persone con disabilità e con svantaggio sociale. Tali attività potranno essere realizzate con il coinvolgimento di persone disabili (e non) particolarmente rappresentative per le loro esperienze personali e/o di riferimento per le esperienze sopra citate. Inoltre, le attività dell'Associazione potranno essere svolte utilizzando qualunque mezzo di comunicazione utile sia in maniera diretta che indiretta, in particolare mediante l'utilizzo della rete e di portali/siti web;
- collaborazione ed interazione a carattere consultivo e/o in convenzione, e con altre modalità legalmente previste, con organizzazioni, associazioni, enti e amministrazioni pubbliche e private per attività in sintonia con l'oggetto sociale del presente statuto.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività commerciali marginali ed attività accessorie, quali di informazione, di formazione, di organizzazione e di gestione di eventi, partecipare, supportare e realizzare progetti, preparare, redigere e divulgare pubblicazioni e in ogni caso svolgere tutte le attività che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo di quanto indicato nel presente statuto, operando anche attraverso incarichi conferiti ad organizzazioni, a persone, e in caso di necessità, come previsto dalla legge, anche ricorrendo ai Soci. A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano come Soci nella persona di un loro rappresentante. L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. E' prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' inoltre espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7) I Soci possono essere:

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività volontaria o comunque svolta come previsto nell'articolo 6), secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono Soci Sostenitori o Promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 8) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Si diviene Soci attraverso l'ammissione nei modi previsti dal presente Statuto. La qualifica di Socio determina la possibilità di esercizio dei diritti e degli obblighi connessi alla qualifica ed in conformità allo Statuto e ai deliberati degli organi sociali.

I Soci, sia Ordinari che Fondatori, hanno l'obbligo di pagare la quota sociale annua, il cui importo verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art.9) I Soci che hanno raggiunto la maggiore età hanno diritto di voto su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, direttamente o per delega ad altro socio non amministratore, sia in seno all'Assemblea Ordinaria che a quella Straordinaria, purché iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima della data in cui le Assemblee verranno tenute. Ogni Socio può rappresentare per delega non più di un Socio.

Art.10) La qualifica di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per altre cause previste dalla legge.

Il recesso, avendo gli stessi effetti delle dimissioni volontarie, deve essere comunicato dal Socio in regola con il versamento della quota sociale, per iscritto, al Consiglio Direttivo, e di esso viene preso atto.

Il mancato versamento della quota associativa determina decadenza dalla qualifica di Socio. A tale fine, qualora entro il trentuno agosto dell'esercizio in corso il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale, deve considerarsi automaticamente, e senza necessità di provvedimenti espressi, decaduto dalla qualifica di Socio. Il Socio decaduto che chieda di versare la quota associativa deve riformulare domanda di ammissione. Spetta al Consiglio in tale caso condizionare la riammissione al versamento di una somma pari alle quote non versate negli anni precedenti alla riammissione.

Art.11) L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari;

c) indegnità, per fatti particolarmente gravi che hanno caratterizzato il Socio o per lesione all'immagine ed al prestigio dell'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio da parte del Consiglio, in persona del Presidente o di un Consigliere a ciò espressamente delegato dal Consiglio stesso, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il Consiglio, entro e non oltre cinque giorni, può giudicare fondata la replica del Socio e revocare, con delibera, l'esclusione.

Il Socio recedente o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né potrà in alcun caso richiedere tutto o parte del patrimonio sociale comunque costituito.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.

I soci Onorari, "vita natural durante" degli stessi, partecipano all'Associazione dalla data in cui essi sono stati iscritti nel libro speciale e sono esonerati dal pagamento della quota.

Art.12) I Soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi, e dei Soci;
- c) a difendere il prestigio e l'immagine dell'Associazione e a collaborare al raggiungimento degli scopi sociali, contribuendo all'unione tra i Soci, alla solidarietà, al perseguimento del bene comune;
- d) a versare la quota associativa puntualmente per come obbligati dal presente Statuto.

I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) ad accedere ai documenti, alle delibere, ai rendiconti e ai registri dell'Associazione;
- e) ad esprimere liberamente i propri pensieri ed a promuovere iniziative associative.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Il comportamento del Socio verso gli altri associati, verso gli organi dell'Associazione ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato a spirito di solidarietà, lealtà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche in esso contenute.

Organi dell'Associazione

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, ed eventualmente se eletto (vedi art 27) il Collegio dei Revisori.

Art. 14) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci Fondatori e Ordinari maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. I Soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto (in virtù del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile).

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Quando gli argomenti toccano singole persone o comunque aspetti che si rivelano delicati per il loro oggetto o per i dati che verrebbero divulgati, la votazione sarà sempre segreta.

Art. 17) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, compresi eventuali regolamenti interni o altri documenti che hanno come riferimento la gestione e le attività dell'Associazione .

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti saranno debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. I componenti sono rieleggibili. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Tutti gli eletti alle cariche sociali potranno rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta (via raccomandata o via PEC).

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i Soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti operativi-gestionali ed amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto – anche

con modalità che utilizzano il computer e la rete (es: e-mail – sito web, ecc ...) - inviato almeno 9 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e nel caso non fosse presente da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni ed è rieleggibile.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può gestire deleghe conferite ufficialmente dal Presidente.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Collegio dei revisori

Art. 27) Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea generale dei Soci, qualora la stessa Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 lo ritenga necessario, e, nel caso, ad essa risponde del suo operato.

Se eletto, è composto da tre membri effettivi e può essere integrato da due membri supplenti.

Nel suo seno, il Collegio dei revisori elegge un Presidente ed un Segretario, al quale viene affidata la stesura dei verbali. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Revisore è incompatibile con altre cariche all'interno della Associazione.

Il Collegio dei revisori, qualora eletto, controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali il Collegio presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Segretario e Tesoriere

Art. 28) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 29) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale consuntivo e preventivo in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 30) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio

Art. 31) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) quote e contributi degli associati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni ed Enti pubblici;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- f) entrate derivanti da prestazione e servizi anche convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e della realizzazione di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e degli scopi sociali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali, quali ad esempio feste, lotterie e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 32) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o previste per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 33) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 34) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, convocati in Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In tutti i casi di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, è previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 35) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

Art. 36) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dall'eventuale regolamento Interno della associazione e dal codice civile, oltre alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato approvato dai Soci fondatori.

Il presidente

Il Segretario